



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 948 DEL 12/12/2019

OGGETTO

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE
DIPENDENTE DELL'ANNO 2019

Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 126 del 17/05/2019 , n. 218 del 07/10/2019 e n.263 del 4/12/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

rilevato che:

- il D.Lgs. 165/2001 individua, quale presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente , nonché dei servizi e dei processi riorganizzativi dell'anno di riferimento;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art.67 del CCNL relativo al personale del Comparto funzioni locali per il triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 21/5/2018;
- l'art. 67 di tale CCNL prevede che a decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, sia costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
- le cd. “risorse stabili” presentano la caratteristica di certezza, stabilità e continuità e quindi restano acquisite al fondo anche per il futuro; diversamente dalle risorse variabili che presentano la caratteristica dell'eventualità e variabilità e che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;
- le risorse che confluiscono nell'unico importo consolidato, con la specifica disciplina delle diverse voci di alimentazione disposta dai precedenti CCNL, sono al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nell'anno 2017, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (art.67 comma 1);

preso atto che:

- nell'effettuare la quantificazione dell'importo unico consolidato di cui all'art.67 c.1 lett. a) nell'anno 2018, è stato effettuato un errore di duplicazione, in quanto nell'ammontare complessivo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative da stornare dal fondo e imputare a carico del bilancio, sono state erroneamente ricomprese anche le quote per la retribuzione di posizione e risultato del personale titolare di posizione organizzativa assegnato ai Centri per l'Impiego e destinato al trasferimento presso l'agenzia Regionale per il Lavoro; quote già ricomprese nel salario accessorio di tale personale, già oggetto di decurtazione dal fondo a titolo di trasferimento della funzione;

- pertanto, l'importo previsto in decurtazione dal fondo con destinazione alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative quantificato nell'anno 2018 in 200.000,00, viene correttamente rideterminato sulla base delle sole posizioni organizzative su funzioni provinciali previste per l'anno 2017, pari ad € 178.543,00;
- la parte relativa alle risorse stabili del fondo dell'anno 2017 come certificato dal Collegio dei Revisori dei conti in data 7/2/2018, ammonta ad euro 862.406,31;
- pertanto, a seguito del ricalcolo sopradescritto, l'importo unico consolidato di cui all'art.67 c.1 lett. a) risulta ammontare ad € 683.863,31;
- con successivo atto si provvederà al ricalcolo delle poste del fondo dell'anno 2018, al fine di dare conto di tale erronea quantificazione e di ripristinare i valori corretti, con l'eventuale assegnazione al fondo 2019 delle corrispondenti risorse non spese nell'anno di competenza;

dato atto che:

- l'art.67 comma 2 lett.a) del CCNL 21/5/2018, dispone che l'importo unico consolidato di cui sopra sia stabilmente incrementato di un importo su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL, in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;
- detto importo, ammontante ad € 27.622,40, è stato calcolato considerando anche le unità di personale in seguito trasferite ad altri enti sulla base anche dell'interpretazione di norme legislative e contrattuali sul personale fornite all'UPI dalla RGS-MEF in data 20 giugno 2019;
- ai sensi dell'art.67 comma 2 lett.c), è previsto altresì l'incremento dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente sul fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- tale importo annuo della retribuzione di anzianità del personale cessato (RIA, assegni ad personam, ecc.) per l'anno 2018 risulta pari ad € 5.522,53;
- l'ammontare di cui all'art. 67 c. 2 pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del medesimo CCNL riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi riconosciuti alle posizioni iniziali, risulta pari ad euro 14.763,76. Si dà atto che tale incremento ai sensi di quanto contenuto nella dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21/5/2018 non è soggetto ai limiti di crescita dei fondi previsti dall'art. 23 del D.LGS. 75/2017;
- inoltre, l'importo unico consolidato, per effetto del trasferimento del personale dei Centri per l'impiego ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 commi da 793 a 800 della legge n. 205/2017 deve essere decurtato degli importi del trattamento accessorio di cui era destinatario il personale trasferito (indennità di comparto, progressione economica, retribuzione delle posizioni organizzative, compensi di performance finanziati da risorse non contingenti, indennità per specifiche responsabilità, ecc.) , che per l'anno 2019 ammonta ad € 159.351,39;

dato atto inoltre che per quanto riguarda la parte variabile, l'art. 67 comma 3 del CCNL 21/5/2018 afferma che il fondo risorse decentrate continua ad essere alimentabile con importi variabili di anno in anno e in particolare:

- si è data applicazione all'art.67 comma 3 lett.d), in base al quale gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di retribuzione individuale di anzianità e degli

assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiore a quindici giorni, confluiscono nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio, per un importo nell'anno 2019 pari ad € 1.119,00;

- con decreto del Presidente n.253 del 22/11/2019 è stata autorizzata, nei limiti complessivi di quanto stabilito dall'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 75/2017, l'integrazione dell'1,2% del monte salari 1997, pari ad € 87.939,57 (ai sensi dell'art. 67 comma 4 del CCNL 21/5/2018 previa contrattazione integrativa) e l'assegnazione della somma di € 40.000,00 , ai sensi dell'art.67 comma 5 lett.b);
- la Circolare n. 21 del 26 aprile 2013 del Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha evidenziato quali voci del fondo non erano soggette a vincolo di riduzione, prendendo anche in considerazione i risparmi determinatesi nell'anno precedente sul medesimo fondo e sulle somme destinate ai compensi per lavoro straordinario sempre dell'anno precedente (art. 15 comma 1 lettera m del CCNL 1/4/99) specificando l'esatto procedimento;
- con il suddetto atto del Presidente, al di fuori dei limiti di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 ,è stato dunque previsto:
 1. l'applicazione dei risparmi per minor ricorso allo straordinario art. 67 comma 3, lett. e) CCNL 21.5.2018 accertate a consuntivo, con destinazione determinata a seguito di contrattazione decentrata integrativa, per una somma di € 48.138,67;
 2. l'utilizzo delle economie generate sul fondo dell'anno precedente, accertate a consuntivo una volta terminati tutti i pagamenti di competenza, per un importo di € 41.222,52 (somma soggetta ad eventuali aumenti per effetto del ricalcolo delle quote di parte fissa dell'anno 2018, non spese nell'anno di riferimento, come sopra precisato);
 3. l'applicazione delle risorse “variabili” vincolate, cioè legate a particolari utilizzi e particolari fonti di finanziamento che sono riconducibili a quelle previste dall'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21.5.2018. Seppure vengano quantificate in via separata, in particolare si evidenziano le forme di incentivazione stabilite dall'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dagli incentivi previsti dall'art. 113 del D.L. 50/2016 dai compensi professionale del personale dell'avvocatura, in deroga rispetto ai limiti previsti dal D.Lgs. 75/2017 (tale deroga opera dal 1/1/2018 per gli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 come deliberato dalla Corte dei Conti sezione autonomie locali n. 6/2018);

considerato che:

- l'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017 prevede che nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto

destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

- in relazione al fatto che la Provincia di Reggio Emilia non ha rispettato il patto di stabilità 2015, si è preso come riferimento per l'anno 2017, il fondo dell'anno 2015 ridotto proporzionalmente rispetto alla cessazioni;
- complessivamente il limite alle risorse decentrate così determinate, considerato anche le quote di parte variabile, ammonta ad € 1.058.768,92;

evidenziato pertanto che l'ammontare complessivo del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2019, ammonta ad € 790.840,37, come da prospetto di dettaglio allegato al presente atto;

sottolineato il fatto che la presente quantificazione fa' salve tutte le eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi necessarie per effetto di ricalcoli come sopra evidenziato, o a seguito di ulteriori modifiche normative o chiarimenti interpretativi che dovessero essere emanati;

atteso che:

- la presente determinazione viene assunta in quanto è stato approvato il bilancio pluriennale 2019/2021 con atto del Consiglio n. 9 del 28/3/2019 e il piano esecutivo di gestione con il piano della performance con atto del Presidente n. 94 del 05/04/2019;
- è stato rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2018, come da certificazione del 19/3/2019;

richiamato il decreto del Presidente n.253 del 22/11/2019 recante le linee guida in ordine alla costituzione ed utilizzo del fondo 2019;

considerato che le risorse destinate al finanziamento del fondo complessivo dell'anno 2019, come sopra determinato, sono stanziare sugli art.5 dei capitoli delle retribuzioni del personale e alla Missione 01 Programma 11 codice del Piano dei Conti Integrato 1010101004 capitolo 3023 del PEG 2019;

sono altresì conservate sempre sui capitoli destinati alla retribuzione del personale anche le somme per la retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative a carico del bilancio;

dato atto che:

- sul presente atto di costituzione è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, che ha espresso giudizio favorevole con verbale n.19 del 10/12/2019;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;
- l'attività è prevista all'obiettivo di gestione R01G5OG4 "Sistemi di valutazione della performance, contrattazione decentrata e salario accessorio del personale" del PEG 2019;

DETERMINA

di costituire, per tutto quanto esposto in premessa, il Fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2019, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/5/2018, con riferimento alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, nonché alle risorse variabili finalizzate all'utilizzo secondo quanto previsto dall'art. 68 del medesimo CCNL, per un ammontare complessivo di € 790.840,37, di cui € 572.420,61 di parte stabile ed € 218.419,76 di parte variabile, come dettagliato nell'allegato n.1 al presente atto;

di dare atto che il totale del fondo, per la parte soggetta a limite, è rispettosa del tetto per l'anno 2019 stabilito dall'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 come richiamato dall'art. 67 c. 7 del CCNL 21/5/2018 ;

di dare atto che dal fondo di cui 67 c. 1 del CCNL 21/5/2018 è decurtata la somma per la retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative poste a carico del bilancio, oggetto di ricalcolo in quanto precedentemente non quantificata in modo corretto (e pertanto da ricalcolarsi anche per l'anno 2018, con successivo atto);

di dare atto altresì, che dal fondo è stata decurtata la quota annualizzata relativa al trattamento accessorio (indennità di comparto, progressione economica, retribuzione delle posizioni organizzative, compensi di performance finanziati da risorse non contingenti, indennità per specifiche responsabilità, ecc.) di cui era destinatario il personale trasferito dei Centri per l'impiego, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 commi da 793 a 800 della legge n. 205/2017 e dell'art.67 comma 2 lett.e) del CCNL 21/5/2018;

di imputare alla parte variabile, quanto assegnato con decreto del Presidente n. 253 del 22/11/2019, per la somma di € 87.939,57 secondo la previsione dell'art. 67 c. 4 in quanto a bilancio sussistono le relative capacità di spesa, e di € 40.000,00 ai sensi dell'art.67 comma 5 lett.b);

di imputare altresì, quali somme aventi caratteristica di variabilità di anno in anno non soggette ai limiti del fondo, le economie accertate sul fondo dell'anno precedente riportabili sul fondo 2019 (pari ad € 41.222,52) e i risparmi dello straordinario dell'anno 2018, ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 c. 3 lettera e) in quanto accertati a consuntivo (pari ad € 48.238,67), come evidenziati in allegato;

di definire che le altre somme di natura variabile secondo la previsione dell'art. 67 c. 3 del CCNL 21/5/2018, non soggette ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, che si sommano alla previsione del fondo ma vengono quantificate a parte, sono finalizzate all'incentivazione della progettazione interna ai sensi dell'art.93 comma 7-ter del D.Lgs. 163/2006, agli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ed ai compensi professionali dell'Avvocatura interna a seguito di sentenza favorevole all'Ente;

di prevedere che tali risorse, attribuite sulla base dei rispettivi regolamenti, saranno quantificate in via separata e ad opera dei servizi preposti, sia , sulla base delle opere annualmente svolte, sia degli incassi di somme a titolo di rimborso spese legali a seguito

di sentenza favorevole all'Ente, in quanto tali risorse costituiscono partite di giro e non sono soggette al limite del fondo;

di dare atto che:

- la presente determinazione non implica impegno di spesa in quanto i relativi impegni con riferimento alle spese di personale sono assunti in sede di previsione e che la spesa complessiva di € 790.840,37 trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio per l'esercizio in corso, sugli art.5 dei capitoli delle retribuzioni del personale e alla Missione 01 Programma 11 codice del Piano dei Conti Integrato 1010101004 capitolo 3023 del PEG 2019;
- sono altresì conservate sempre sui capitoli destinati alla retribuzione del personale anche le somme per la retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative a carico del bilancio;

di dare atto infine che:

- sul presente atto di costituzione è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, che ha espresso giudizio favorevole con verbale n.19 del 10/12/2019;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;
- l'attività è prevista all'obiettivo di gestione R01G5OG4 "Sistemi di valutazione della performance, contrattazione decentrata e salario accessorio del personale" del PEG 2019.

Reggio Emilia, lì 12/12/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 948 del 12/12/2019.

Reggio Emilia, lì 12/12/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA